n. **4967/2023** r.g.a.c.

Tribunale di Napoli

Parte_1 , *Parte_2* **E** *Parte_3* tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi del de cuius, *Persona_1* rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted]

Ricorrenti

Controparte_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

Resistente

ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC

Richiamate le difese in atti il Giudice osserva quanto segue.

Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta essendo lo stesso completo in tutti i suoi punti ed assolutamente rispondente alle norme codicistiche, in grado di consentire sotto ogni profilo un'adeguata difesa della struttura sanitaria.

Né può tacciarsi di necessità di un mutamento del rito, introdotto nelle forme dell'art. 702 bis cpc in piena adesione al dettato di cui alla L. 24/17.

Va del pari rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla *CP_2* resistente. Pur essendo ben evidente che il titolo di responsabilità, rispetto ai danni lamentati iure proprio dai congiunti, sia di natura contrattuale il termine quinquiennale decorrente dal [redacted] (data del decesso del piccolo) è stato di certo interrotto in data 29.03.2019 con la ricezione della lettera di messa in mora allegata in atti .

Venendo al caso di specie va detto, in ordine all'ano che i ctu hanno così concluso "orbene, in ragione di tutto quanto sopra esposto risulta pacifico che il decesso del piccolo *Per_1* è causalmente riconducibile, con qualificata probabilità, ad un shock settico quale conseguenza di processo infettivo di origine nosocomiale, prevalentemente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

a localizzazione polmonare, da genesi batterica, contratto nel corso della degenza presso l' *Organizzazione_1* di Napoli dal 16.04.2017 al 23.04.2017."

Quel che rileva è che la causa del decesso non è messa in discussione dall' *[...] CP_3* che tuttavia la confina nella complicanza imprevenibile correlata alla mera presenza del paziente in nosocomio. D'altra parte i germi in questione (Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa, Klebsellia pnumomiae) rappresentano agenti tipicamente coinvolti nelle infezioni nosocomiali , né la brevissima vita del piccolo *Per_1* può solo fare ipotizzare la contaminazione in ambiente esterno in ragione della durata del ricovero quasi sovrapponibile alla durata della sua vita.

Parte resistente, che nel costituirsi in sede di atp non aveva depositato alcuna documentazione idonea a provare le procedure protocollate ed eseguite per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, aveva in corso di causa nominato un proprio ctp (sia pur successivamente allo svolgimento dell'accesso delle oopp) che, in sede di note di osservazione all'elaborato, aveva evidenziato ai ctu la presenza di Monitoraggi Ambientali e i Rapporti di Prova effettuati rispettivamente i primi il 1 ed 5 dicembre 2016, i secondi il 19 e 20 luglio 2017. In particolare il Prof. *Per_2* , quale ctp della resistente, richiamava

la delibera del Direttore Generale [redacted] con cui veniva disposto il rinnovo del Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere (*Org_2* dell' *CP_3 Organizzazione_3* "; la deliberadel Direttore Generale [redacted] con la quale veniva affidato, per la durata di tre anni, all *Org_4* *Parte_4 Organizzazione_5* il servizio di monitoraggio dei gas anestetici, dei parametri microclimatici e delle ulteriori determinazioni chimico-fisico-microbiologiche degli ambienti dell' *CP_3* *Organizzazione_3* "; la delibera del Direttore Generale n. [redacted] con cui veniva rinnovato, per la durata di ulteriori tre anni, la convenzione con l' *Organizzazione_6*

per il servizio di monitoraggio dei gas anestetici, dei parametri microclimatici e delle ulteriori determinazioni chimico-fisicomicrobiologiche degli ambienti dell' *CP_3 Organizzazione_3* " ; dei seriati monitoraggi ambientali eseguiti dal Dipartimento di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

Sanità Pubblica dell *Organizzazione_6* di Napoli negli ambienti dell' *CP_3* *CP_1* *[...]* " del dicembre 2016 e del luglio 2017. La stessa documentazione è richiamata in sede di merito e deve dunque essere ritenuta come già visionata dai ctu che, in sede di deduzioni definitive, hanno ritenuto la stessa documentazione non suscettibile di incidere sulla vicenda laddove i rapporti di prova non coincidono con il periodo del ricovero del piccolo *Per_1* . Vale invero rilevare che, al di là delle determinazioni aziendali assunte, l'onere dell'azienda sanitaria in tema di prevenzioni delle infezioni nosocomiali , orami divenute un problema serio al pari della malattia per cui è prestata assistenza, è particolarmente stringente.

In sede di merito vengono allegati la relazione riassuntiva CIO 2021 che , riferendosi ad un periodo successivo non può avere alcuna incidenza. Questa documentaizone può essere indicativa del rispetto delle istruzioni operative previste per il contenimento di molteplici rischi, da intendersi quali indicazioni che testimoniano la presenza di protocolli cui fare riferimento ed utilizzati periodicamente come si evince dal fascicolo di parte ricorrente.

Orbene, per quanto sin ora detto, si ritiene di rilevare come la Cassazione con una recentissima pronuncia *(Cass. Civ. sezione III, sentenza 3 marzo 2023, n.6386)*, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare di avere adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni stesse, ed anche al fine di fornire al CTU la documentazione necessaria, gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria, che in linea generale individua in : a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

vaccinali; j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti; k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. Allegazioni carenti nel caso di specie, soprattutto per quanto attiene le procedure utilizzate nel reparto di degenza.

"Tale onere non viene assolto mediante la mera produzione dei protocolli in uso presso la struttura, ma con la prova e l'allegazione di quali siano state in concreto le condotte poste in essere per una efficace e consapevole opera di sanificazione." (cfr ctu in atti)

I danni subiti dal defunto e trasmessi iure hereditatis

Prima di esaminare i danni richiesti vale osservare una anomalia delle richieste risarcitorie, svolte anche sotto il profilo della perdita di chance.

Chiarito che la consulenza ha accertato , con criterio di certezza giuridica (sulla scorta di una affermazione del più probabile che non) la causa del decesso in uno shock settico successivo ad infezione polmonare, l'evento morte si pone in nesso di casualità con la condotta colposa della struttura. Non vi è dunque spazio per un danno da perdita di chance che mira a ristorare un danno diverso da quello di perdita della vita, d'altra parte qualora il nesso causale fosse spostato sul piano della chance non vi sarebbe spazio per la la risarcibilità del danno parentale vista la difficoltà di di individuarne efficace nesso di causalità.

Nel corpo del ricorso i ricorrenti, accanto al danno parentale subito iure proprio affermano chiedono il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare loro trasmesso iure successionis.

Va dunque considerato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Cass. SU 15350/15).

Non vi è invero, alcuna prova di un danno morale terminale (da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine che è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso. Si rileva invero che il piccolo *Per_1* abbia, secondo la stima dei ctu, contratto l’infezione nel periodo che va dal 16 al 23 aprile 2017 ma non vi è alcuna indicazione, nemmeno a livello indiziario, che il neonato abbia potuto avere percezione dell’occorso.

Del pari non può liquidarsi un danno da “mancato guadagno” non essendo in alcun modo precisato in quale misura e modalità il reddito futuro del piccolo avrebbe potuto incidere sulle finanze familiari non potendosi riconoscere tale danno come esistente nella sfera giuridica di un soggetto defunto.

Il danno parentale

Si osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle cc.dd. vittime secondarie, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio.

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

Ciò brevemente esposto si esamina la richiesta di liquidazione del danno non patrimioniale così come richiesta iure proprio dai ricorrenti quale danno conseguente all'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale. La Sc ha più volte affermato "Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quelle alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.".

Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo al periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire.

La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai congiunti per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, vanno analizzate le risultanze istruttorie.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la recentissima sentenza n 10579/21 della SC "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella."

Ebbene , dalla lettura della sentenza appena richiamata è ben evidente l'invito del Collegio ad un auspicabile intervento legislativo come già avvenuto nel codice delle assicurazioni per le lesioni micropermanenti, proprio per una esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni.

La pronuncia testè richiamata afferma un principio in base al quale, senza richiamare una specifica tabella a punti, il giudice di merito deve adattare la propria decisione al principio della effettiva quantificazione del danno " a prescindere da quale sia la tabella adottata e nel caso di quantificazione non conforme al risultato che sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti" secondo criteri in precedenza richiamati in motivazione dalla SC.

D'altra parte la SC con pronuncia di pochi giorni successiva alla n.10579/21 ovvero la n. 11719/21 su specifico motivo di doglianza " erronea liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione dell'art 1226 cod.civ. et alli"avendo la sentenza impugnata fatto ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano piuttosto che alla tabella di Roma, esempio di tabella a punti, ha ritenuto corretto l'utilizzo delle prime che si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) ancora una volta

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

ponendo l'accento sul necessario contemperamento tra l'età della vittima e dei superstiti, l'intensità del vincolo familiare e tutte le circostanze del caso concreto." Nuovamente con sentenza n. 3305/21 del 10.11.21 la SC ha affermato "Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati."

A seguito di tali pronunce il Tribunale di Milano in data 28.06.22, sulla scia delle tabelle romane, ha modificato le precedenti e consentito dunque al Tribunale di fare applicazione dei criteri dettate dai principi sopra richiamati ritenendo "necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza".

Ritiene questo giudice di liquidare il danno non patrimoniale patito in proprio dal genitore considerando l'età di mesi 3 del defunto e di anni 28 della madre e 56 e 62 rispettivamente della nonna e del nonno e considerando il punto 12 per la esistenza in vita di altri familiari per ciascuno dei ricorrenti (per ciascuno sono in vita due familiari, genitori per la *Parte_1* e coniuge e figlia per i nonni) .

Ora, in ordine al dato della convivenza, avendo trascorso i suoi primi 87 su 99 giorni di vita in ospedale lo stesso non si ritiene risarcibile ma lo stesso dato può essere, di contro, valorizzato nella stima del rapporto familiare reso ancora più penoso proprio dalla ridottissima possibilità concessa ai ricorrenti di vedere crescere il piccolo neonato. Va tuttavia osservato che la degenza del piccolo in ospedale era dovuta non già all'infezione polmonare contratta (che subentra negli ultimi giorni di vita) ma a problematiche differenti pur costellate di problemi infettivi non responsabili del decesso.

Per la giovane madre il dato anagrafico della tragedia occorsa deve rendere la misura della sua sofferenza aggravata dalla angoscia e la pena di sapere il piccolo bambino in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

ambiente ospedaliero, lontano da quella che si sarebbe immaginata essere una quotidianità familiare. Deve potersi immaginare il forte turbamento, l'angoscia e lo strazio della donna nel sapere il figlio tra la vita e la morte ancor prima di avere iniziato una programmazione comune della vita familiare. Tali sentimenti, indirizzati anche nei confronti del dolore della figlia, devono essere valorizzati chiaramente in misura minore per gli attori coniugi *Pt_1*

Per la *Parte_5* diversamente dal marito, vi sono allegazioni e foto che la ritraggono insieme al piccolo nipote ma appare innegabile che questa straziante vicenda abbia inciso sulle vite di tutti gli attori.

Si attribuiscono dunque i seguenti punti per l'attrice *Parte_1* nell'ordine indicato in tabella 28+24+0+12+30 per un totale di 94 punti. Il totale, considerando il valore punto pari ad € 3.365,00 è pari ad € 316.310,00**.**

Per la nonna, applicando gli stessi criteri ed attribuendo i seguenti punti nell'ordine indicato in tabella 20+12+0+12+18 per un totale di 61 punti, per il nonno 20+10+0+12+10 per un totale di 52 punti Il totale, considerando il valore punto pari ad € 1.461,20 è pari ad € 89.133,00 ed € 75.982,00**.**

Sugli importi così come determinati decorreranno interessi al tasso legale dalla data del decesso [redacted] alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma liquidata _dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come d'ufficio ex DM 55/14 al medio dello scaglione di riferimento e con l'aumento del 30% per ciascuna parte oltre la prima ex art. 4 comma 2 DM 55/14.

Per la fase di merito si liquidano la fase introduttiva e decisionale.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

A) condanna la parte resistente *Controparte_4* al pagamento, in favore della parte attrice *Parte_1* della somma

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

all'attualità di € 316.310,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso [redacted] alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 316.310,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;

B) condanna la parte resistente *Controparte_4* al pagamento, in favore della parte attrice *Parte_2* della somma all'attualità di € 75.982,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso [redacted] alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 75.982,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;

C) condanna la parte resistente *Controparte_4* al pagamento, in favore della parte attrice *Parte_3* della somma all'attualità di € 89.133,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso [redacted] alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 89.133,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;

D) condanna la parte resistente *Controparte_4* al pagamento delle spese processuali, in favore di parte attrice che liquida in € 10. 202,00 per compensi ed € 300,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

E) condanna la parte resistente *Controparte_4* al pagamento delle spese processuali della fase di atp, in favore di parte attrice che liquida in € 7.099,00 per compensi ed € 300,00 per spese vive oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario

F) pone le spese di ctu come liquidate a carico di parte convenuta *[...]* *Controparte_4*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713

Si comunichi.

Napoli, 8 giugno 2023

Il Giudice

(dott.ssa Claudia Colicchio)

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-713